

A tutti i gestori
di impianti di spegnimento fissi a gas

Suva

Fluhmattstr. 1
Casella postale 4358
6002 Luzern

Telefono 041 419 51 11
Telefax 041 419 58 28
Conto postale 60-700-6
www.suva.ch

Riferimento
Suo riferimento

Data 17.11.2014

Oggetto

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
**Obbligo di notifica e ispezione per le bombole di gas
negli impianti di spegnimento a secco**

Dott. Edgar Käslin

Tel. diretto 041 419 59 13
Fax diretto 041 419 58 28
edgar.kaeslin@suva.ch

Gentili signore, egregi signori,

L'obbligo di notifica e ispezione per le bombole di gas compresso negli impianti di spegnimento a secco è disciplinato dalla legge come segue:

1. Se nelle bombole di gas compresso utilizzate negli impianti di spegnimento fissi a gas il prodotto della pressione per il volume (bar x litri) è superiore a 3000, si applica l'Ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione OUAP (RS 832.312.12) e di conseguenza le bombole devono essere notificate e ispezionate. Nella direttiva CFSL 6516 «Attrezzature a pressione» sono descritte in dettaglio le modalità.
2. Secondo la direttiva CFSL 6516, edizione dicembre 2014, l'intervallo delle ispezioni fuori esercizio (verifica interna) si basa sul regolamento ADR. Attualmente l'intervallo stabilito è di 10 anni (eccezione: 5 anni per le bombole contenenti «NovacTM 1230»). Decadono invece le ispezioni durante l'esercizio (verifica esterna) prescritte finora con ritmo biennale.

Spiegazione: le disposizioni dell'OUAP si applicano alle aziende assicurate LAINF e alle attrezzature a pressione in loro dotazione, anche se per il trasporto dell'attrezzatura a pressione si applicano ulteriori disposizioni, come il regolamento ADR/SDR relativo al trasporto su strada di merci pericolose.

Dal 1° luglio 2007, ossia dall'entrata in vigore dell'OUAP, per le bombole in questione vige un obbligo di notifica e ispezione dato che l'installazione delle bombole di gas compresso negli impianti di spegnimento a secco è considerata alla stregua di un "utilizzo" ai sensi dell'OUAP. L'obbligo di notifica e ispezione, sancito dall'OUAP, viene meno solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lettera b, non si raggiunga il limite di 3000 bar x litri.

Con la revisione nell'dicembre 2014 della direttiva CFSL 6516 «Attrezzature a pressione» si è riusciti ad armonizzare le disposizioni ADR con quelle dell'OUAP in materia di ispezioni (estensione e intervallo). Non solo si è ottenuta la conformità sul piano giuridico, ma si evitano ridondanze e oneri supplementari a livello amministrativo e finanziario.

Per lo svolgimento dell'ispezione bisogna sempre contattare la ditta installatrice affinché, a ispezione avvenuta, l'impianto venga rimesso in funzione in condizioni di sicurezza. Per i dettagli tecnici dell'ispezione vi preghiamo di consultare i documenti informativi dell'Ispettorato delle caldaie.

La vecchia Ordinanza del 19 marzo 1938 concernente l'impianto e l'esercizio di recipienti a pressione imponeva un'autorizzazione per gli impianti utilizzati prima dell'entrata in vigore dell'OUAP (2007). Il fatto che in passato, sotto la vecchia legislazione, non sempre si chiedesse o si rilasciasse un'autorizzazione per le bombole di gas compresso negli impianti di spegnimento fissi non intacca in nessun modo il principio sancito dalla nuova legislazione che impone la notifica e l'ispezione (lacuna sul piano esecutivo).

Per colmare questa lacuna, la Suva e l'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza SES hanno approvato un regolamento transitorio che prevede di registrare i vecchi impianti, sottoporli al regolare ciclo di ispezione e di notificare quelli nuovi. Per i dettagli rimandiamo alla lettera informativa dell'associazione sopra citata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare l'installatore del vostro impianto.

Distinti saluti

Suva
Divisione Tutela della salute sul lavoro
Settore chimica



Dott. Edgar Käslin, capo settore

Divisione Sicurezza sul lavoro, Lucerna
Settore supporto e basi



Pius Arnold, avvocato